



# COMUNE DI COLOGNO AL SERIO

Provincia di Bergamo

COPIA

Deliberazione n. 16  
del 22-04-2024

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE Adunanza di Prima convocazione

### OGGETTO:

Art. 1, c. 683, L. 147/2013 e Deliberazione ARERA n. 363/2021/R/rif: PIANO ECONOMICO FINANZIARIO del Servizio Integrato di Gestione dei Rifiuti (PEF) per il PERIODO 2022-2025 - APPROVAZIONE AGGIORNAMENTO BIENNALE 2024/2025 (deliberazione ARERA n. 389/2023/R/rif).

L'anno **duemilaventiquattro**, addì **ventidue** del mese di **aprile**, alle ore **18:40**, nella sala delle adunanze. Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dall'articolo 9 dello statuto comunale, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri comunali.

All'appello risultano:

|                            |             |                             |
|----------------------------|-------------|-----------------------------|
| DRAGO CHIARA               | Sindaca     | Presente                    |
| GUERINI GIOVANNA           | Consigliera | Presente                    |
| PEZZOLI DANIELE            | Consigliere | Presente                    |
| BASILE FRANCESCO           | Consigliere | Presente                    |
| CANSONE MAURIZIO           | Consigliere | Presente                    |
| MACCARINI LARA EMANUELA    | Consigliera | Presente                    |
| RAIMONDI MATTIA            | Consigliere | Presente                    |
| ZAMBELLI CHIARA            | Consigliera | Presente                    |
| DE FRANCESCHI RENATO       | Consigliere | Presente                    |
| FENILI PAOLA               | Consigliera | Assente                     |
| PEZZONI VALENTINA          | Consigliera | Assente                     |
| FERRI MARTINA              | Consigliera | Presente                    |
| PICENNI MARCO              | Consigliere | Presente in videoconferenza |
| DALEFFE FRANCESCO GIOVANNI | Consigliere | Assente                     |
| CARRARA ROBERT             | Consigliere | Presente in videoconferenza |
| NATALI MASSIMO             | Consigliere | Assente                     |
| DELCARRO MASSIMILIANO      | Consigliere | Presente in videoconferenza |

**TOTALE PRESENTI: 13**

**TOTALE ASSENTI: 4**

Partecipa il VICE SEGRETARIO COMUNALE dott. OMAR RICCARDO FRIGNANI, il quale cura la redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, la dott.ssa CHIARA DRAGO - SINDACA assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

SU PROPOSTA dell'Assessore al Bilancio Daniele Pezzoli;

SI DA' ATTO che è presente in aula il dott. Calissi – funzionario della società Servizi comunali – il quale, su espresso invito della Sindaca, prende posto tra i banchi riservati ai Consiglieri comunali procedendo ad illustrare i contenuti della presente proposta deliberativa; con la precisazione che la successiva proposta inserita nell'odierno o.d.g., relativa all'approvazione delle tariffe TARI anno 2024, è strettamente correlata e consequenziale alla presente;

PREMESSO:

- che l'art. 1, comma 639, della Legge 27.12.2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), sino al 2019 costituente componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC), destinata al finanziamento integrale dei costi di gestione del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;
- che ai commi 651 e seguenti della L. 147/2013 è previsto che il Comune, nell'individuazione del costo del servizio di gestione dei rifiuti nella determinazione della tariffa tenga conto dei criteri siano determinati con il Regolamento di cui al DPR 27.04.1999, n. 158;
- che l'art. 1, comma 738, della Legge 27.12.2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza dal 2020, l'Imposta Unica Comunale (IUC), ad eccezione della componente Tassa sui Rifiuti (TARI) e dell'inerente disciplina;
- che il successivo comma 702 della citata Legge 147/2013, con riguardo alla IUC ha previsto che: “*Resta ferma l'applicazione dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.*”, in materia di potestà regolamentare di carattere generale degli EELL nella disciplina delle proprie entrate, anche tributarie;
- che il Comune di Cologno al Serio con DCC 26 del 23.07.2014 e smi, adottata ex art 52 summenzionato, ha approvato il “Regolamento comunale per la disciplina della Tassa sui Rifiuto (TARI)”;
- che la disciplina regolamentare è stata da ultimo aggiornata ed integrata con DCC n. 27 del 30.06.2021, riferitamente all'introduzione della c.d. “TARI puntuale”;

RICHIAMATI in primis, per quanto in trattazione:

- la legge n. 481/1995 e smi, in materia di: “*Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*”;
- il DPR 27 aprile 1999, n. 158: “*Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani*”;
- il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante “*Norme in materia ambientale*” e smi (in particolare e da ultimo D.Lgs 116/2020);
- la direttiva CEE n. 2008/98/CE relativa ai rifiuti, come modificata dalla direttiva n. 2018/851/UE;

EVIDENZIATO di seguito:

- che la legge di Bilancio 2018 (Legge n. 205/2017) ha attribuito all'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico (Aeegsi) compiti di regolazione anche nel settore dei rifiuti;
- che, in ragione dell'estensione del perimetro delle attribuzioni anzidetto, dal 1° gennaio 2018 Aeegsi ha trasformato la propria denominazione in ARERA (Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente);
- che l'istituzione di ARERA ha risposto all'esigenza di individuare un'autorità a livello nazionale in grado di uniformare i criteri di determinazione delle tariffe del prelievo sui rifiuti, sia esso di natura patrimoniale, ossia corrispettiva, quanto di natura tributaria, a fronte della presenza, a livello nazionale, di modalità di erogazione del servizio di raccolta dei rifiuti urbani e di costi gestionali fortemente disomogenei;
- che, a fronte di tale criticità, nel contesto della Legge di bilancio 2018 (comma 527) il legislatore ha quindi attribuito ad ARERA la funzione di “predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario (di seguito “MTR”) per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti”;

DATO ATTO in proposito:

- che con il citato comma 527 della L. 205/2017, “*al fine di migliorare il sistema di regolazione del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, per garantire accessibilità, fruibilità e diffusione omogenee sull'intero territorio nazionale nonché adeguati livelli di qualità in condizioni di efficienza ed economicità della gestione, armonizzando gli obiettivi economico-finanziari con quelli generali di carattere sociale, ambientale e di impiego appropriato delle risorse, nonché di garantire l'adeguamento infrastrutturale agli obiettivi imposti dalla normativa europea*”, il legislatore ha assegnato all’Autorità funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani e assimilati, precisando che tali funzioni sono attribuite “*con i medesimi poteri e nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni, anche di natura sanzionatoria, stabiliti dalla legge 481/1995*”;
- che, nello specifico, le principali funzioni espressamente attribuite ad ARERA consistono:
  - nella “*predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario (MTR) per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio “chi inquina paga”*” (lett. f);
  - nell’“*approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall’ente di governo dell’ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento*” (lett. h);
  - nella “*verifica della corretta redazione dei piani di ambito, esprimendo osservazioni e rilievi*”. (lett. i);

RICHIAMATE quindi preliminarmente le deliberazioni di ARERA:

- n. 443/2019/R/Rif del 31.10.2019, e s.m.i. ad oggetto: “*Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo 2018-2021*” ed inerente Allegato A “*Metodo tariffario servizio integrato di gestione dei rifiuti 2018-2021, MTR*” con la quale è stato elaborato un nuovo metodo tariffario dei rifiuti (MTR), al fine di omogeneizzare la determinazione delle tariffe TARI a livello nazionale;
- n. 444/2019, recante “*Disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati*”;
- n. 57/2020/R/RIF, contenete “*Semplificazioni procedurali per la disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti*”;
- n. 493/2020/R/RIF contenete “*Nuovi parametri per la determinazione dei costi da inserire nel PEF TARI per l’anno 2021*”;
- n. 363/2021/R/Rif del 03.08.2021, approvativa del “*Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2) per il Secondo Periodo Regolatorio 2022-2025*”;
- n. 459/2021/R/RIF recante la “*Valorizzazione dei parametri alla base del calcolo dei costi d’uso del capitale in attuazione del metodo tariffario rifiuti (MTR-2)*”;

DATO ATTO:

- che con la summenzionata Delibera ARERA n. n. 363/2021/R/rif (MTR-2) sono state emanate le disposizioni per la determinazione delle entrate tariffarie per l'erogazione del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, ovvero dei singoli servizi che lo compongono, da applicarsi per le annualità 2022, 2023, 2024 e 2025;
- che con la Determinazione n. 2/DRif/2021, l’Autorità ha approvato i seguenti documenti, necessari per l’approvazione del PEF Tari 2022- 2025:

|   |
|---|
| <i>Tool di calcolo del PEF, contenente lo schema da trasmettere all’Autorità (Allegato 1), e relativa Guida alla compilazione</i> |
| <i>Relazione di accompagnamento (Allegato 2)</i>  |
| <i>Dichiarazione di veridicità (Allegato 3)</i>   |
| <i>Dichiarazione di veridicità Comuni (Allegato 4)</i>  |

- che la procedura di approvazione stabilita da ARERA (art. 7 deliberazione n. 363/2021/R/rif) prevede che l'Ente territorialmente competente, dopo aver ricevuto lo schema iniziale del PEF dal Gestore, proceda:

|  |
|--|
| <i>alla definizione dei parametri/coefficienti per il completamento del PEF previsto dal MTR-2</i>   |
| <i>alla redazione della Relazione di accompagnamento al PEF 2022- 2025</i>   |
| <i>alla validazione del documento stesso mediante la verifica della completezza, coerenza e congruità dei dati</i>   |
| <i>alla trasmissione all'Autorità del PEF predisposto nel termine di 30 giorni dall'adozione delle pertinenti determinazioni, in quanto soltanto all'Autorità spetta l'approvazione finale del PEF</i> |

CONSIDERATO contestualmente, in materia di gestione TARI:

- che l'applicazione del tributo deve avvenire tenuto conto di quanto disposto dalla richiamata Legge n. 147/2013 e s.m.i., nonché delle ulteriori disposizioni normative alla stessa collegate;
- che la redazione del PEF deve seguire le indicazioni del citato metodo MTR-2 elaborato da ARERA, che riporta i dati per tutto il secondo periodo regolatorio;
- che la determinazione delle tariffe, pur partendo da dati che provengono dal PEF, assume i criteri ed i parametri dettati dal D.P.R. n. 158/1999;

PRESO e DATO ATTO:

- che il nuovo metodo MTR-2, pur avendo sue specifiche particolarità, deve essere considerato la naturale continuazione dell'MTR del primo periodo regolatorio;
- che i costi che devono trovare integrale copertura con le entrate derivanti dall'applicazione delle tariffe TARI sono stati riportati nel piano economico finanziario (P.E.F.) pluriennale 2022-2025, come previsto dal metodo MTR-2 secondo il tool proposto da ARERA, considerando anche le ulteriori componenti che devono essere indicate a valle del PEF;
- che il metodo MTR-2, come il precedente, prevede il “limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie”, da determinarsi sempre con riferimento al totale delle entrate tariffarie del singolo PEF;
- che gli effetti più rilevanti del nuovo metodo tariffario sono prettamente correlati alla rideterminazione dei costi efficienti;
- che tali costi dovranno comunque rimanere contenuti all'interno del suddetto limite di crescita;
- che le entrate tariffarie determinate per ciascuna delle annualità 2022 -2025 non possono eccedere quelle relative all'anno precedente, incrementate del limite alla variazione annuale, che tiene conto dei seguenti parametri:

|   |
|---|
| <i>tasso di inflazione programmata</i>  |
| <i>miglioramento della produttività</i>   |
| <i>miglioramento previsto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti</i> |
| <i>modifiche del perimetro gestionale, con riferimento ad aspetti tecnici e/o operativi</i>               |

CONSIDERATO inoltre:

- che il metodo MTR-2 consente di includere fra i parametri che portano a determinare il limite di crescita delle tariffe anche eventuali costi derivanti dall'applicazione delle nuove norme introdotte dalla riforma ambientale, operata dal D.Lgs n. 116/2020, pur dovendo mantenere il limite dell'8,6%;
- che l'elaborazione del PEF deve tenere conto dei contenuti minimi dettati dall'articolo 27, del metodo MTR-2, che impongono l'applicazione di specifici criteri per la valorizzazione delle partite di costo e di ricavo, per l'imputazione di questi al singolo PEF;
- che ARERA, al fine dell'approvazione del PEF, dovrà verificare la coerenza regolatoria delle determinazioni da parte dell'Ente Territorialmente Competente (ETC) o del Comune in sua mancanza, sulla base della documentazione trasmessa;

RICHIAMATI i chiarimenti applicativi già espressi da ARERA con la propria determinazione n. 02/DRIF/2020, nella quale l'Autorità ha precisato le poste che devono essere oggetto di decurtazione, a valle, dal PEF (*entrate*

relative al contributo del MIUR, di cui all'art. 33-bis del D.L. n. 248/2007 / riscossioni derivanti dall'attività di contrasto all'evasione TARI / entrate derivanti da procedure sanzionatorie / eventuali partite stabilite dall'Ente territorialmente competente);

CONSIDERATO, per quanto in trattazione:

- che la procedura di approvazione del PEF, già indicata all'art. 6 del metodo MTR, è ora disciplinata dall'art. 7 del metodo MTR-2;
- che, nello specifico, l'art. 7 della deliberazione ARERA n. 363/2021 “MTR-2” disciplina la procedura di approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti prevedendo che il piano debba essere validato dall'Ente territorialmente, il quale deve assicurare nel procedimento di validazione adeguati profili di terzietà rispetto al gestore del servizio rifiuti, e rimette ad ARERA il compito di approvare il predetto Piano Finanziario, dopo che l'Ente territorialmente competente ha assunto le pertinenti determinazioni;

EVIDENZIATO in particolare:

- che dovranno essere trasmessi all'Autorità i documenti identificati nel Manuale “Guida alla compilazione per la raccolta dati: Tariffa rifiuti – PEF 2022-2025” (agg. 12/04/2022) e, nello specifico:

|  |
|--|
| a] il PEF pluriennale elaborato sulla base del Tool approvato con determina n. 2/2021; |
|--|

|  |
|--|
| b] la relazione di accompagnamento elaborata in base allo schema di cui alla predetta determina; |
|--|

|   |
|---|
| c] la dichiarazione di veridicità dei gestori ed ETC, in base allo schema della citata determina; |
|---|

|  |
|--|
| d] la delibera di approvazione delle tariffe TARI da parte del Consiglio Comunale; |
|--|

- che la medesima Autorità ha il potere di modificare il PEF, con particolare riferimento alla tutela degli utenti;
- che l'Autorità, previa audizione con l'Ente territorialmente competente, richiede, se necessario, ulteriori informazioni e verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa e, in caso di esito positivo, conseguentemente approva;
- che in caso di approvazione con modificazioni, l'Autorità ne disciplina all'uopo gli effetti alla luce della normativa vigente, con particolare riferimento alla tutela degli utenti, tenuto conto dell'efficacia delle decisioni assunte dagli organismi competenti e delle misure volte ad assicurare la sostenibilità finanziaria efficiente della gestione;
- che nelle more dell'approvazione da parte di ARERA, si applicano le decisioni assunte sia dagli Enti territorialmente Competenti;

RICHIAMATE quindi, nello specifico e per quanto in approvazione, le deliberazioni di ARERA:

- n. 389/2023/R/RIF ad oggetto “Aggiornamento biennale (2024-2025) del metodo tariffario rifiuti (MTR-2)”;
- n. 1/DTAC/2023 avente per oggetto “Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti l'aggiornamento della proposta tariffaria per il biennio 2024-2025 e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti, ai sensi delle deliberazioni 363/2021/r/rif e 389/2023/r/rif”;

DATO ATTO:

- che nel territorio in cui opera il Comune di Cologno al Serio non è presente/operante l'Ente di Governo dell'ambito, previsto ai sensi della D.L. 138/2011 e che, a normativa vigente, le funzioni di Ente territorialmente competente previste dalla deliberazione ARERA n. 443/2019 sono pertanto esplicitate dal Comune medesimo;
- che il Comune di Cologno al Serio, titolare del servizio pubblico locale di raccolta e trasporto rifiuti solidi urbani ed assimilati, con DCC n. 65 del 10.12.2015 ha affidato in “house providing” la gestione del servizio di igiene urbana alla Società a capitale interamente pubblico Servizi Comunali SpA (Ente Gestore) per il decennio 01.01.2016-31.12.2025;

RICHIAMATE le proprie precedenti deliberazioni:

- n. 31 del 31.05.2022, ad oggetto: “DELIBERA ARERA N. 15/2022 - ART. 1, C. 683, L. 147/2013 E DELIBERAZIONE ARERA N. 363/2021/R/RIF: INDIVIDUAZIONE POSIZIONAMENTO ENTE NELLA MATRICE”;

DEGLI SCHEMI REGOLATORI ART. 3 ALLEGATO A "TQRIF" - APPROVAZIONE DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO DEL SERVIZIO INTEGRATO DI GESTIONE DEI RIFIUTI (PEF) PER IL PERIODO 2022-2025";

- n. 13 del 18.04.2023, ad oggetto: "ART. 1, C. 683, L. 147/2013 E DELIBERAZIONE ARERA N. 363/2021/R/RIF: PIANO ECONOMICO FINANZIARIO DEL SERVIZIO INTEGRATO DI GESTIONE DEI RIFIUTI (PEF) PER IL PERIODO 2022-2025 - APPROVAZIONE REVISIONE STRAORDINARIA INFRA-PERIODO - ANNUALITÀ 2023, EX COMMA 8.5 DEL. 363/2021/R/RIF E COMMA 4.7 MTR-2."

RITENUTO, quale provvedimento propedeutico all'aggiornamento biennale 2024-2025 del PEF 2022-2025, di confermare nello **SCHEMA 1 "LIVELLO QUALITATIVO MINIMO"**, il proprio posizionamento nella matrice degli schemi regolatori previsti dall'art. 3 dell'Allegato A "TQRIF" della Deliberazione n. 15/2022/R/rif., come già determinato nel contesto della summenzionata DCC n. 13/2023;

ESAMINATO quindi il "PIANO ECONOMICO FINANZIARIO DEL SERVIZIO INTEGRATO DI GESTIONE DEI RIFIUTI PER LE ANNUALITÀ 2022-2025", come risultante in esito "all' AGGIORNAMENTO BIENNALE (2024-2025)", redatto in base ai criteri determinati con il regolamento di cui al DPR 27 aprile 1999, n. 158 e s.m.i. nonché in base alle deliberazione ARERA n. 363/2021 "MTR-2", n. 389/2023/R/rif e n. n. 1/DTAC/2023, predisposto sulla base del "PEF grezzo" elaborato dai soggetti gestori di servizi interni al perimetro delineato dall'Autorità (Servizi Comunali Spa e Comune di Cologno al Serio), depositato agli atti consiliari, allegato quale parte integrante alla proposta di deliberazione ed articolato come di seguito:

|   |
|---|
| <b>1 PEF 2022-2025 – AGGIORNAMENTO BIENNALE 2024-2025</b>   |
| PEF 2022-2025 – Allegato 1 a Determina 06.11.2023 n. 1/DTAC/2023 – DRIF ARERA (vrs integrata con Del. ARERA 389/2023/R/RIF – MTR-2) |
| <b>2 RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO AL PEF 2022-2025 - AGGIORNAMENTO BIENNALE 2024-2025</b>   |
| RELAZIONE di accompagnamento al PEF 2022-2025 – Allegato 2  |
| <b>3 DICHIARAZIONI DI VERIDICITÀ</b>  |
| DICHIARAZIONE DI VERIDICITÀ - Gestore (Allegato 3)  |
| DICHIARAZIONE DI VERIDICITÀ – Ente T.C. (Allegato 4)  |

PRESO e DATO ATTO:

- che nell'aggiornamento biennale 2024-2025 al Piano Economico Finanziario (P.E.F.) 2022-2025 sono stati recepiti i costi che devono trovare integrale copertura con le entrate derivanti dall'applicazione delle tariffe TARI, considerando anche le ulteriori componenti che devono essere indicate a valle del PEF, come previsto dal metodo MTR-2 secondo il tool proposto da ARERA;
- che l'aggiornamento biennale 2024-2025 in approvazione espone i seguenti costi, al lordo delle detrazioni:

| ANNUALITÀ | TOTALE PEF     |
|-----------|----------------|
| 2024      | € 1.164.438,00 |
| 2025      | € 1.199.078,00 |

- che i valori da utilizzare per il calcolo delle tariffe, considerati al netto della componente relativa alla detrazione di cui al comma 1.4 della Determinazione ARERA n. 2/DRIF/2021, risultano composti come di seguito:

| ANNUALITÀ                         | 2024                | 2025                |
|-----------------------------------|---------------------|---------------------|
| PARTE VARIABILE €                 | <b>569.361,00</b>   | <b>605.377,00</b>   |
| PARTE FISSA €                     | <b>588.142,00</b>   | <b>586.765,00</b>   |
| <b>TOTALE QUADRO TARIFFARIO €</b> | <b>1.157.502,00</b> | <b>1.192.142,00</b> |

TENUTO CONTO che il Piano finanziario risulta corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati ed, in particolare:

- a) dalla RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;
- b) da ogni ulteriore elemento richiesto ai sensi della normativa vigente;
- c) dalle DICHIARAZIONI EX ALLEGATI 3 E 4 A MTR-2, rese ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritte dai legali rappresentanti del soggetto gestore e dell'Ente, attestanti la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;

DATO inoltre ATTO che il PIANO FINANZIARIO è stato predisposto nel rispetto dell'articolo 1, comma 653 della L. 147/2013, come modificato dall'art. 1, comma 27, lettera b) della L. 208/2015, il quale prevede che il Comune, a partire dall'anno 2018, nella determinazione dei costi del servizio di nettezza urbana debba avvalersi anche delle risultanze dei FABBISOGNI STANDARD (D.P.C.M. del 29 dicembre 2016), tenuto conto delle "Linee guida interpretative" emanate dal MEF per l'anno 2022 in data 31.12.2021, concernenti l'applicazione del citato comma 653 e relativo utilizzo, in base alla Delibera ARERA n. 363/2021 e smi;

DATO ATTO che è stata effettuata con esito positivo la procedura di VALIDAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO ex art. 7.4 della deliberazione n. 363/2021 e smi, consistente nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del documento, come da RELAZIONE DI VALIDAZIONE redatta in data 18.04.2024 a cura del Dr. Fabio Montevecchio, Dottore commercialista e Revisore contabile con studio in Dalmine, soggetto esterno affidatario del servizio dotato dei necessari requisiti di professionalità e terzietà, acquisita al prot. Ente n. 7243 in data 18.04.2024 e depositata agli atti consiliari;

RITENUTO pertanto di procedere all'approvazione dell' "AGGIORNAMENTO BIENNALE per il PERIODO 2024-2025" del PIANO ECONOMICO FINANZIARIO DEL SERVIZIO INTEGRATO DI GESTIONE DEI RIFIUTI PER LE ANNUALITÀ 2022-2025, come da documento ALLEGATO A] alla presente deliberazione quale parte integrante ed inscindibile,

VISTI:

- l'art. 1, comma 683, della legge 147/2013, in base al quale: "*Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia*";
- l'art. 3 c. 5-quinquies del D.L. 30.12.2021, n. 228 (convertito con modificazioni dalla L. n. 15/2022), in base al quale, testualmente: "*A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno*";

ACQUISITI i pareri di regolarità tecnica e contabile, espressi dai Responsabili di Area competenti, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs n.267/2000, così come sostituito dall'art. 3 comma 1 lett. b), DL 174/2012 conv. in L. 213/2012, come da nota inserita nella presente deliberazione;

AI SENSI dell'art. 42, comma 2, lettera f), del D.Lgs 267/2000 e smi, che attribuisce al Consiglio comunale la competenza all'approvazione del presente atto, trattandosi di atto a carattere generale incidente nella determinazione delle tariffe;

ESAUIRITI gli interventi, come da verbale di seduta;

DATO ATTO che gli interventi effettuati dai Consiglieri nel corso della seduta sono integralmente disponibili in versione streaming, raggiungibile dall'apposito link presente sul sito web istituzionale, gli stessi sono, altresì, riportati nei verbali trascritti a cura di Ditta specializzata, che si provvede a depositare agli atti;

CON n. 11 voti favorevoli espressi dai Consiglieri con votazione in modalità mista come segue: n. 10 favorevoli espressi per alzata di mano dai Consiglieri presenti in aula e n. 1 favorevole espresso per appello nominale dal Consigliere in videoconferenza Delcarro e n. 2 astenuti espressi per appello nominale dai Consiglieri in videoconferenza Picenni e Carrara:

## DELIBERA

- 1] DI RICHIAMARE la premessa, in ogni sua motivazione, elemento informatore, atto prodromico e normativa di riferimento, quale parte integrante ed inscindibile della presente deliberazione;
- 2] DI APPROVARE, ai sensi dell'art.1, comma 683 della L. 147/2013 e smi, nonché delle deliberazioni ARERA n. 363/2021/R/rif/e smi e n. 389/2023/R/rif., l' "**AGGIORNAMENTO BIENNALE per il PERIODO 2024-2025 del PIANO ECONOMICO FINANZIARIO DEL SERVIZIO INTEGRATO DI GESTIONE DEI RIFIUTI PER LE ANNUALITÀ 2022-2025**" (PEF 2022-2025), originariamente approvato con DCC n. 31 del 31.05.2022 e già oggetto di revisione straordinaria ex DCC n. 13/2023, come da documento ALLEGATO A] alla presente deliberazione quale parte integrante ed inscindibile della stessa, articolato come di seguito:

### 1 PEF 2022-2025 - AGGIORNAMENTO BIENNALE 2024-2025

PEF 2022-2025 – Allegato 1 a Determina 06.11.2023 n. 1/DTAC/2023 – DRIF ARERA  
(vrs integrata con Del. ARERA 389/2023/R/RIF – MTR-2)

### 2 RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO AL PEF 2022-2025 - AGGIORNAMENTO BIENNALE 2024-2025

RELAZIONE di accompagnamento al PEF 2022-2025 – Allegato 2

### 3 DICHIARAZIONI DI VERIDICITÀ

DICHIARAZIONE DI VERIDICITÀ - Gestore (Allegato 3)

DICHIARAZIONE DI VERIDICITÀ – Ente T.C. (Allegato 4)

- 3] DI DARE ATTO che il PIANO FINANZIARIO costituisce atto prodromico e presupposto per l'approvazione del sistema tariffario relativo alla TARI-P per l'esercizio 2024, di cui all'art. 1, commi 639 e seguenti della L. 147/2013 e s.m.i.;
- 4] DI CONFERMARE nello **SCHEMA 1 "LIVELLO QUALITATIVO MINIMO"** il posizionamento dell'Ente nella matrice degli schemi regolatori previsti dall'art. 3 dell'Allegato A "TQRIF" della Deliberazione ARERA n. 15/2022/R/rif, come già determinato nel contesto della precedente DCC n. 13/2023;
- 5] DI TRASMETTERE copia della presente deliberazione e relativi allegati ad ARERA, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 7 della deliberazione ARERA n. 363/2021 "MTR-2", secondo le modalità procedurali ivi previste e la documentazione individuata dal Manuale dell'Autorità ad hoc (agg. 12.04.2022);
- 6] DI DICHIARARE, con n. 11 voti favorevoli espressi dai Consiglieri con votazione in modalità mista come segue: n. 10 favorevoli espressi per alzata di mano dai Consiglieri presenti in aula e n. 1 favorevole espresso per appello nominale dal Consigliere in videoconferenza Delcarro e n. 2 astenuti espressi per appello nominale dai Consiglieri in videoconferenza Picenni e Carrara, immediatamente eseguibile la presente deliberazione, ai sensi art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000, autorizzando la pubblicazione della stessa anche prima del deposito delle trascrizioni del dibattito consiliare, ai fini degli adempimenti procedurali di cui al precedente punto 5] e dell'approvazione delle tariffe TARI 2024, di cui al successivo punto all'OdG della presente seduta consiliare.

Allegati:

- pareri ex art. 49 Tuel;
- Alleg. A) PEF del Servizio integrato gestione rifiuti 2022-2025, aggiornamento biennale 2024-2025.





# COMUNE DI COLOGNO AL SERIO

Provincia di Bergamo

**PARERI di cui all'art. 49 – comma 1 – del D.Lgs. 267/2000 – e art. 5 Regolamento per la disciplina dei controlli interni**

**OGGETTO: Art. 1, c. 683, L. 147/2013 e Deliberazione ARERA n. 363/2021/R/rif: PIANO ECONOMICO FINANZIARIO del Servizio Integrato di Gestione dei Rifiuti (PEF) per il PERIODO 2022-2025 - APPROVAZIONE AGGIORNAMENTO BIENNALE 2024/2025 (deliberazione ARERA n. 389/2023/R/rif).**

## **AREA ECONOMICO-FINANZIARIA**

### **PARERE DI REGOLARITA' TECNICA**

Il sottoscritto, nella sua qualità di responsabile dell'AREA ECONOMICO-FINANZIARIA, ai sensi dell'art. 49, 1° comma, del TUEL, approvato con D.Lgs. 267/2000, e dell'art. 5 Regolamento per la disciplina dei controlli interni, esprime parere

**Favorevole**

in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa della proposta di deliberazione di cui all'oggetto

Data: 18-04-2024



Il Responsabile dell'Area  
F.to CHIARA LALUMERA

## **AREA FINANZIARIA**

### **PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE**

Il sottoscritto responsabile dell'Area Economico-Finanziaria, ai sensi dell'art. 49, 1° comma, del TUEL, approvato con D.Lgs. 267/2000, e dell'art. 6 Regolamento per la disciplina dei controlli interni, esprime parere

**Favorevole**

in ordine alla regolarità contabile della spesa prevista dalla proposta di deliberazione di cui all'oggetto in quanto la proposta comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.

Data: 18-04-2024



Il Responsabile dell'Area  
F.to CHIARA LALUMERA

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.

IL PRESIDENTE  
F.to dott.ssa CHIARA DRAGO

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE  
L.S. F.to dott. OMAR RICCARDO FRIGNANI

---

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**  
(art. 124 del D.Lgs. n. 267/2000)

Il SEGRETARIO COMUNALE, su conforme dichiarazione del Messo comunale, certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata in data odierna all'Albo on line di questo Comune, ove vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Dalla Residenza comunale, 24-04-2024

IL SEGRETARIO COMUNALE  
L.S. F.to dott. STEFANO VALLI

---

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**  
(art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000)

Il SEGRETARIO COMUNALE che la presente deliberazione:

- è stata dichiarata immediatamente eseguibile in data 22-04-2024 con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti (art. 134 comma 4 Tuel).

Dalla Residenza comunale, 24-04-2024

IL SEGRETARIO COMUNALE  
L.S. F.to dott. STEFANO VALLI